



COMMERCIALISTI  
CONSULENTI D'IMPRESA

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di pubblicare il n. 6 di

## SPAZIO AZIENDE – giugno 2009

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Assegno per il mantenimento dei figli</b>  <b>Sentenza CTR Lazio</b> <b>10.3.2009, n. 81/14/09</b>	Non sono deducibili le somme erogate al coniuge separato per il mantenimento dei figli. In presenza di figli minori, se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non prevede la distinzione tra quanto assegnato al coniuge e quanto destinato ai figli, la quota imputabile al coniuge (deducibile per il soggetto erogante) corrisponde al 50% di quanto complessivamente erogato a titolo di assegno di mantenimento.
<b>Omessa emissione di scontrini e sospensione attività</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>13.5.2009, n. 10960</b>	La sospensione della licenza ovvero dell'autorizzazione dell'attività per un periodo da 3 giorni ad un mese prevista nel caso in cui, nel corso di un quinquennio, siano compiute 4 distinte violazioni dell'obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, compiute in giorni diversi, è applicabile anche qualora il soggetto interessato provveda al pagamento di 1/4 della sanzione entro 60 giorni. Tale pagamento impedisce esclusivamente l'irrogazione delle sanzioni accessorie, tra le quali non è ricompresa la sospensione della licenza.
<b>Scontrini per acquisto di farmaci</b>  <b>Provvedimento Garante Privacy</b> <b>29.4.2009</b>	L'indicazione sullo scontrino fiscale dei dati richiesti dall'Amministrazione finanziaria ai fini del riconoscimento della deduzione/detrazione delle spese per l'acquisto di medicinali (natura, qualità e quantità e codice fiscale del destinatario) configura "un trattamento sistematico dei dati personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne anche le patologie". Dal giorno successivo alla comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle indicazioni operative (da emanarsi entro il 29.7.2009) e comunque non oltre l'1.1.2010, lo scontrino dovrà riportare, in luogo della denominazione del farmaco, il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).
<b>Detrazione interessi per l'abitazione principale</b>  <b>Risoluzione Agenzia Entrate</b> <b>29.4.2009, n. 117/E</b>	Nel caso di acquisto, con unico atto, di un immobile adibito ad abitazione principale, della relativa pertinenza e di un ulteriore immobile in ristrutturazione al fine di realizzare un'unica abitazione catastalmente accorpata a quella principale, la detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dei 3 immobili spetta con riferimento all'abitazione principale e alla pertinenza. L'agevolazione può essere fruita anche per la parte di interessi riferiti al mutuo imputabile all'unità in ristrutturazione soltanto dopo l'accorpamento della stessa all'immobile adibito ad abitazione principale, così come risultante anche dalle variazioni catastali.

**RIPRODUZIONE VIETATA**


## COMMENTI

### IL VERSAMENTO E LA DICHIARAZIONE ICI

#### IL VERSAMENTO DELL'ICI 2009

In linea generale, l'ICI interessa i detentori di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli sul territorio dello Stato a titolo di proprietà, usufrutto, uso, diritto di abitazione, superficie o enfiteusi nonché in qualità di locatari nei contratti di leasing.

Come di consueto, l'imposta va versata in 2 rate (acconto e saldo) come di seguito schematizzato:



Va altresì tenuto presente che:

- il contribuente **può versare** l'imposta **in unica soluzione**, **entro il 16.6.2009**, applicando le aliquote e le detrazioni in vigore **per il 2009**;
- il **Comune**, in virtù della potestà regolamentare in materia di ICI, può **consentire il versamento dell'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il 16.12.2009** senza applicazione di interessi.

La possibilità di versare l'ICI in unica soluzione a dicembre è riconosciuta anche alle **persone fisiche residenti all'estero**, con applicazione degli **interessi del 3%** (CM 7.6.2000, n. 118/E).



A decorrere dal 2008 è stata introdotta l'**esenzione ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati**, con **esclusione** di quelli appartenenti alle categorie catastali **A1** (abitazioni di tipo signorile), **A8** (ville) o **A9** (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) che risultano quindi ancora assoggettati all'imposta anche se adibiti ad abitazione principale.

Il versamento dell'ICI va effettuato utilizzando:

- il nuovo **bollettino di c/c/p** recentemente approvato dal Ministero dell'Economia e delle finanze; ovvero
- il **mod. F24**, tenendo presente che i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare obbligatoriamente il canale telematico e che i codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 3901 per l'abitazione principale, 3902 per i terreni agricoli, 3903 per le aree fabbricabili e 3904 per gli altri fabbricati.

#### FABBRICATI RURALI

Ponendo fine alla prolungata controversia circa l'assoggettamento o meno all'ICI dei fabbricati rurali, il Legislatore ha chiarito che, ai fini ICI, **le unità immobiliari rurali** (iscritte o iscrivibili in Catasto) **non sono considerate fabbricati** e conseguentemente risultano **escluse dall'ICI**.

#### IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

Con riferimento all'**esenzione ICI** prevista per gli immobili **utilizzati dagli enti non commerciali** e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di attività religiose o di culto ancorché le stesse attività abbiano natura commerciale, il Legislatore ha specificato che detta esenzione ICI **si applica a condizione che le attività non siano svolte esclusivamente in forma commerciale**.

Sul punto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, confermando tra l'altro quanto già sancito dalla Corte di Cassazione, ha precisato che **assume rilevanza l'attività effettivamente svolta nell'immobile** e non quella indicata nello statuto dell'Ente.

## LA DICHIARAZIONE ICI

Recentemente è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione ICI che, diversamente dal passato, non ha “validità annuale” ma **potrà essere utilizzato, oltre che per il 2008, anche per i prossimi anni**, a meno che non intervengano modifiche normative tali da rendere necessario un nuovo aggiornamento del modello stesso. Va evidenziato che la dichiarazione ICI:

- ◆ **non può più essere sostituita dalla “Comunicazione ICI” predisposta dai Comuni;**
- ◆ va presentata soltanto nei casi in cui nell’anno precedente siano intervenute delle **variazioni del patrimonio immobiliare non già “registrate” dal sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali a disposizione dei Comuni** (operativo a decorrere dal 2008), nonché nei casi in cui si intenda fruire delle **riduzioni dell’imposta**.

In generale, quindi, la dichiarazione ICI va presentata quando la variazione è legata ad atti non soggetti a pubblicità immobiliare (ad esempio, se, nel corso dell’anno cui si riferisce la dichiarazione, l’immobile cambia le proprie caratteristiche o la destinazione d’uso, l’immobile è oggetto di dichiarazione di nuova costituzione in Catasto o di variazione per modifiche strutturali, ecc.).

Si evidenzia che l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI sussiste anche quando un’**area fabbricabile** è oggetto di un **atto costitutivo/traslativo/modificativo**. Ciò al fine di dichiarare il valore della stessa.



Considerata la potestà normativa dei Comuni in ambito ICI, è comunque sempre opportuno verificare nel Comune d’interesse l’eventuale presenza di specifiche e diverse disposizioni circa l’obbligo di presentazione della dichiarazione.

### TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione ICI va presentata **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa all’anno in cui la variazione riguardante il patrimonio immobiliare ha avuto inizio.

Il modello va presentato in forma cartacea al competente Comune, in base all’ubicazione dell’immobile oggetto della dichiarazione, con consegna manuale ovvero tramite raccomandata.

Anche in merito a tali aspetti il Comune potrebbe aver previsto termini e modalità diversi in virtù della citata potestà regolamentare in materia di ICI.

## SCADENZARIO Mese di GIUGNO



Considerata la tardiva disponibilità di GERICO e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, è in corso di pubblicazione il Decreto che prevede, esclusivamente per i **soggetti interessati dagli studi di settore, la proroga al 6.7.2009** dei termini di versamento delle imposte. I soggetti non interessati dagli studi di settore sono tenuti a rispettare il termine ordinario del 16.6 di seguito esposto.

<b>Lunedì 15 giugno</b>	
<b>MOD. 730/2009</b>	Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF/professionista abilitato che presta l’assistenza fiscale, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.
<b>Martedì 16 giugno</b>	
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta.
<b>IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di maggio.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

<p align="center"><b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b></p>	<p>Versamento delle ritenute operate a maggio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<p align="center"><b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b></p>	<p>Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES)</p>
<p align="center"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.</p>
<p align="center"><b>INPS GESTIONE SEPARATA</b></p>	<p>Versamento del contributo del 17% o 25,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
<p align="center"><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA</b></p>	<p>Versamento del diritto CCIAA 2009 (codice tributo 3850). Il diritto annuale di competenza delle CCIAA di Monza e Brianza e della CCIAA di Fermo va versato utilizzando rispettivamente i codici tributo 3863 e 3866.</p>
<p align="center"><b>Ici</b></p>	<p>Versamento dell'imposta dovuta per il 2009 (unica soluzione o acconto), presso la Posta ovvero con il mod. F24.</p>
<p align="center"><b>RIVALUTAZIONE IMMOBILI D'IMPRESA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento dell'imposta sostitutiva (intero importo o prima rata) pari al 3% per gli immobili ammortizzabili e all'1,5% per quelli non ammortizzabili dovuta a seguito della rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d'impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008;</li> <li>• Versamento dell'imposta sostitutiva pari al 10% per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. UNICO 2009 PERSONE FISICHE</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IRPEF (saldo 2008 e primo acconto 2009);</li> <li>• addizionale regionale all'IRPEF (saldo 2008);</li> <li>• addizionale comunale all'IRPEF (saldo 2008 e acconto 2009);</li> <li>• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2008 e acconto 2009);</li> <li>• saldo IVA 2008 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2008 da quadro EC;</li> <li>• contributi IVS (saldo 2008 e primo acconto 2009);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2008 e primo acconto 2009).</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. UNICO 2009 SOCIETÀ DI PERSONE</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2008 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2008 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.</li> </ul>

<p align="center"><b>MOD. UNICO 2009 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2008 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2008 e primo acconto 2009);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2008 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. IRAP 2009</b></p>	<p>Versamento dell'IRAP (saldo 2008 e primo acconto 2009) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p align="center"><b>STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO</b></p>	<p>Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2008 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).</p>

**Sabato 20 giugno**

<p align="center"><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b></p>	<p>Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio. La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di presentazione, l'invio può essere effettuato entro il 25 giugno.</p>
--	--

**Martedì 30 giugno**

<p align="center"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di maggio;</li> <li>• Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. 730/2009</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione al sostituto d'imposta, da parte del CAF/professionista abilitato, del risultato finale della liquidazione (modd. 730-4);</li> <li>• Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte dei CAF con riferimento ai sostituti d'imposta domiciliati in una delle 44 Province individuate dall'apposito Provvedimento.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. UNICO 2009 PERSONE FISICHE</b></p>	<p>Presentazione in Posta del mod. UNICO 2009 PF, relativo al 2008, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.</p>
<p align="center"><b>5% DELL'IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI</b></p>	<p>Invio, a mezzo raccomandata A/R, alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, da parte dei legali rappresentanti delle ONLUS e degli enti di volontariato iscritti nell'apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore l'autocertificazione. Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.</p>
<p align="center"><b>BONUS STRAORDINARIO FAMIGLIE A BASSO REDDITO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione telematica della richiesta all'Agenzia delle Entrate, da parte dei contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito (ex art. 1, DL n. 185/2008) in base alle condizioni del 2008;</li> <li>• Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte dei sostituti d'imposta, della comunicazione delle richieste di bonus ricevute in base alle condizioni del 2008 e dei relativi importi erogati.</li> </ul>